

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID – “Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico”, con sede in via Gregorio Ricci Curbastro 29B – 00149 Roma, P.I. e C.F. 13560091004, riconosciuto con D.M. del 02/08/2001, rappresentato dal Dott. Giuseppe Russo - Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., nato a Roma il 18/09/1979, C.F. RSSGPP79P18H501B,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), con sede in viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, C.F./P.IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, nato a Iglesias il 20/04/1963, C.F. TZRLDA63D20E281G, di seguito denominato anche Azienda/Ente

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda/Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 per anno di corso, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. Resta inteso che l'accoglimento dei singoli tirocinanti sarà subordinato alla disponibilità organizzativa delle strutture interessate nonché dei tutor aziendali.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4 rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 2016/679 sulla privacy.

Art. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SFPID assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti con adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "equiparati al lavoratore" del Soggetto Ospitante.

a) Il Soggetto Promotore si impegna:

1. ad assolvere gli obblighi in materia di formazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della durata di:
 - Formazione parte generale: 4 ore;
 - Formazione specifica: 12 ore per attività alto rischio (codice ATECO Sanità);
2. ad effettuare, quando ne ricorra l'obbligo per le attività svolte, la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti tramite il medico competente e invia al soggetto ospitante la certificazione di idoneità ai sensi dall'art. 41, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

b) Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. in merito agli obblighi, di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", a valutare, di volta in volta, se la formazione seguita dal tirocinante sia sufficiente e ad integrarla quando necessario in relazione all'attività prevista dal tirocinio e in relazione ai rischi previsti e connessi alla Struttura di destinazione del tirocinante;
2. ad effettuare, quando ne ricorra l'obbligo per le attività svolte, sulla base dei DVR del Soggetto Ospitante, la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti tramite il medico competente aziendale, e invia al soggetto proponente e al tirocinante la certificazione di idoneità ai sensi dall'art. 41, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'avvio del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a inviare al Soggetto Ospitante:

- copia dell'attestato/degli attestati di superamento del/dei corso/i di formazione di competenza in materia di sicurezza ex art. 37 del D.L.gs n. 81/08 e s.m.i. (formazione generale e specifica), di cui al punto a) - 1.;
- copia del certificato di idoneità sanitaria, di cui al punto a) - 2., se previsto;
- altre eventuali certificazioni previste dalla legge.

Il Tutor aziendale del Soggetto Ospitante compilerà la “Scheda individuale di descrizione dell’attività” e la invierà al Servizio Prevenzione e Protezione, unitamente agli attestati di formazione sulla sicurezza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., eventuali altre certificazioni previste dalla legge, e all’eventuale certificato di idoneità rilasciato a seguito di sorveglianza sanitaria – nei casi in cui è previsto per le attività svolte – per la valutazione di eventuale esposizione a rischio specifico, in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi del Soggetto Ospitante e, parimenti, il Medico Competente valuterà l’eventuale necessità di sottoporre il tirocinante a sorveglianza sanitaria integrativa specifica e con quale protocollo.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

Il tirocinante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 del D.Lgs 81/2008 durante le attività esercitate presso il Soggetto Ospitante.

Art. 7

La presente Convenzione avrà validità per 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta di una delle due Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo PEC. Il tacito rinnovo non è consentito.

Art. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e con spese a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante Legale

SFPID

Il Direttore Generale

ASL Cagliari

.....

.....